

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI MONOPOLI

(deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 27 giugno 2014)

ULTIMI AGGIORNAMENTI EFFETTUATI:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 17/12/2019

(le modifiche apportate con tale deliberazione sono evidenziate in grassetto)



INDICE

Articolo 1 Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta	
Articolo 3 Soggetto passivo e agenti contabili	
Articolo 4 Misura dell'imposta	
Articolo 5 Esenzioni	4
Articolo 6 Versamento dell'imposta	4
Articolo 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	5
Articolo 8 Controllo e accertamento imposta	6
Articolo 9 Sanzioni e interessi	7
Articolo 10 Riscossione coattiva	7
Articolo 11 Rimborsi	7
Articolo 12 Contenzioso	8
Articolo 13 Norma transitoria	8



Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal combinato disposto degli articoli 52 del Decreto Legislativo 446 del 15.12.1997 ed articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000, per disciplinare l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 23/2011.

Nel regolamento sono precisati il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio della Città di Monopoli.

Sono definite strutture ricettive quelle finalizzate all'ospitalità di persone così come classificate nella legislazione in vigore e comunque tutte quelle tenute alla registrazione e comunicazione delle presenze ai sensi della normativa vigente comprese quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto in forma non imprenditoriale. Ai sensi del presente regolamento, sono considerate strutture ricettive anche gli immobili utilizzati per locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.1

L'imposta è dovuta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio della Città di Monopoli.²

Articolo 3 Soggetto passivo e agenti contabili³

Soggetto passivo responsabile degli obblighi tributari tenuto alla corresponsione dell'imposta è chi, non residente nel Comune di Monopoli, pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.

Il soggetto gestore della struttura ricettiva non assume il ruolo di sostituto o di responsabile d'imposta ai sensi dell'articolo 64 del D.P.R. n. 600/1973, ma assume la funzione di agente contabile ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 ed è tenuto all'obbligo di versare quanto riscosso dal cliente a titolo di imposta di soggiorno, oltre che agli adempimenti di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento ed a ogni altro obbligo strumentale che si renda necessario alla riscossione dell'imposta.⁴

¹ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21 dicembre 2018.

² Comma novellato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 17 dicembre 2019.

³ Rubrica novellata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.

⁴ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.



Articolo 4 Misura dell'imposta

L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

La misura dell'imposta è stabilita dal competente organo in sede di approvazione annuale delle aliquote e tasse comunali.⁵

Articolo 5 Esenzioni⁶

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- b) i soli soggetti dichiarati disabili ai sensi della Legge 104/1992 che necessitano di intervento assistenziale permanente;
- c) i soggetti che soggiornano presso le strutture ricettive alle cui dipendenze prestano attività lavorativa. 7

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lett. a) e b), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una apposita dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà precisare lo status corrispondente. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lett. c), è subordinata alla presentazione, da parte del gestore della struttura ricettiva, di una apposita dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà precisare lo status corrispondente.⁸

Articolo 6 Versamento dell'imposta

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura il quale è tenuto al versamento delle somme al Comune di Monopoli. I gestori delle strutture ricettive sono inoltre tenuti a rilasciare ai clienti apposita quietanza di pagamento attestante il versamento dell'imposta, anche a mezzo annotazione sulla fattura / ricevuta fiscale.

Il gestore della struttura ricettiva effettua semestralmente il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta al Comune di Monopoli e più precisamente:

- a) entro il 16 luglio, per le presenze registratisi nel semestre gennaio-giugno del medesimo anno;
- b) entro il 16 gennaio, per le presenze registratisi nel semestre luglio-dicembre del precedente anno.9

⁵ Comma novellato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 17 dicembre 2019.

⁶ Articolo novellato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 25 maggio 2015.

⁷ Comma novellato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 17 dicembre 2019.

⁸ Comma novellato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 17 dicembre 2019.

⁹ Termini così modificati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 25 maggio 2015, successivamente, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19 dicembre 2016, con decorrenza dal 1 gennaio 2017 ed, infine, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21 dicembre 2018, con decorrenza dal 1 gennaio 2019.



Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante apposito portale web all'uopo predisposto dal Comune.¹⁰

Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno, deve compilare una dichiarazione di omesso versamento dell'imposta di soggiorno, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta. Qualora il soggetto passivo si rifiuti di compilare la suddetta dichiarazione, il gestore della struttura ricettiva dovrà compilare specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per comunicare tale rifiuto agli uffici comunali competenti indicando le generalità del soggetto passivo.

Entrambe le suddette dichiarazioni devono essere trasmesse al Comune di Monopoli, unitamente alla dichiarazione semestrale, mediante il portale di cui al precedente comma 3¹¹.

Articolo 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Monopoli, in appositi spazi, sono tenuti a informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Monopoli, fatta eccezione per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per poter adempiere agli obblighi dichiarativi di cui ai successivi commi, sono tenuti a registrarsi presso l'apposito portale web, entro il termine di presentazione della dichiarazione¹².

Per gli immobili destinati a contratti di locazione breve come definiti dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, l'obbligo di registrazione al portale deve essere assolto entro la data di scadenza della dichiarazione del semestre in cui siano stati effettivamente stipulati contratti. Nel caso in cui i gestori intendano promuovere la propria offerta attraverso portali turistici o altri intermediari, l'obbligo di registrazione deve essere comunque assolto prima di attivare tale promozione e per tutta la sua durata¹³.

I gestori obbligati a registrarsi al suddetto portale¹⁴ hanno l'obbligo di dichiarare semestralmente al Comune di Monopoli, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base alle disposizioni del presente regolamento, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. I termini di presentazione della dichiarazione sono:

- a) entro il 16 gennaio, per le presenze registratisi nel semestre luglio-dicembre del precedente anno;
- b) entro il 16 luglio, per le presenze registratisi nel semestre gennaio-giugno del medesimo anno. 15

La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo esclusivamente per via telematica mediante l'apposito portale web, anche in caso di assenza di pernottamenti¹⁶. I dati relativi alle presenze possono essere registrati sul portale in ogni momento anche contestualmente al ricevimento degli ospiti e fino alla trasmissione della dichiarazione.¹⁷

¹⁰ Lettera così modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21 dicembre 2018.

¹¹ Comma novellato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 17 dicembre 2019.

¹² Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2019.

¹³ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2019.

¹⁴ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2019.

¹⁵ Comma sostituito con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21 dicembre 2018.

¹⁶ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2019.

¹⁷ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21 dicembre 2018.



In quanto agenti contabili, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti, entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla resa del conto giudiziale della gestione svolta, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, esclusivamente mediante il portale web di cui al comma precedente. 18

Con provvedimento dirigenziale da emanarsi a cura dell'Area Organizzativa Servizi Finanziari e Demografici, sono determinati:

- il soggetto in capo alla struttura ricettiva onerato della resa del conto;
- il fac-simile del modulo, conforme al modello 21 di cui al DPR n. 194/1996, sul quale l'agente contabile redige il conto;
- l'individuazione del tipo di resa del conto (di cassa ovvero di diritto).¹⁹

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Monopoli, nonché tutta la documentazione necessaria per eventuali futuri controlli.

È consentito alla struttura ricettiva di affidare ad un terzo delegato la gestione delle attività di registrazione delle presenze, elaborazione della dichiarazione e del conto di agente contabile, fermo restando che tali documenti continueranno ad avere la firma del legale rappresentante, cui verranno notificate le eventuali contestazioni. Il Comune rimane estraneo ai rapporti fra gestore e delegato, riconoscendo esclusivamente il gestore come soggetto responsabile dei vari obblighi previsti dal presente regolamento. È all'uopo previsto sul Portale Smart City il profilo di delegato, al quale registrarsi solo previa presentazione e validazione da parte dell'ufficio di un modulo di delega sottoscritto dal gestore della struttura ricettiva.²⁰

È altresì consentito alla struttura ricettiva di affidare ad un terzo delegato la gestione degli incassi e riversamenti al Comune dell'imposta di soggiorno. In tal caso, il conto di agente contabile dovrà avere la firma dell'intermediario delegato in quanto agente contabile ai sensi della normativa vigente.²¹

Articolo 8 Controllo e accertamento imposta

Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al presente regolamento.

I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e relativa alle dichiarazioni, e relativi versamenti, effettuate dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti.

Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I soggetti passivi dell'imposta ed i gestori delle strutture ricettive, in caso di richiesta, sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

¹⁸ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19 dicembre 2016 e, successivamente, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21 dicembre 2018, con decorrenza dal 1 gennaio 2019.

¹⁹ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.

²⁰ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2019.

²¹ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 17 dicembre 2019.



Articolo 9 Sanzioni e interessi²²

Le violazioni al presente regolamento degli obblighi posti a carico del soggetto passivo d'imposta sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.

Le violazioni al presente regolamento degli obblighi posti a carico del soggetto gestore della struttura ricettiva, sono punite, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) per l'omessa informativa agli ospiti in appositi spazi dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, con la sanzione amministrativa pari a 200,00 euro;
- b) per l'omessa registrazione della struttura ricettiva al portale web del Comune, nelle ipotesi in cui ne ricorre l'obbligo, con la sanzione amministrativa pari a 400,00 euro;
- c) per l'omesso / parziale / tardivo versamento dell'imposta al comune alla scadenza fissata dal regolamento, con la sanzione amministrativa pari a 400,00 euro;
- d) per l'omessa, infedele, incompleta o tardiva dichiarazione alla scadenza fissata dal regolamento, con la sanzione amministrativa pari a 500,00 euro;
- e) per l'omessa, infedele, incompleta o tardiva resa del conto dell'agente contabile alla scadenza fissata dal regolamento, con la sanzione amministrativa pari a 500,00 euro.

Le sanzioni di cui al comma precedente sono cumulabili.

La denuncia di peculato a carico dell'agente contabile deve essere predisposta dall'ufficio competente e presentata alle autorità giudiziarie entro 60 giorni dalla definitività del provvedimento di contestazione dell'omesso / parziale pagamento, fatto salvo il caso in cui il provvedimento rechi un'imposta inferiore all'importo minimo di cui all'art. 19, comma 1, del Regolamento generale delle entrate.

Sugli atti di contestazione di cui alla lett. c) del comma 2 del precedente art. 9, si applicano gli interessi previsti dall'art. 14, comma 5, lett. b) del Regolamento generale delle entrate.

Articolo 10 Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente, sia dagli ospiti sia dalle strutture ricettive²³, per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute avviene sulla base delle disposizioni del Regolamento generale delle entrate adottato dal Comune di Monopoli.

²² Articolo novellato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 58 del 19 dicembre 2016 e n. 31 del 27/06/2019.

²³ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2019.



Articolo 12 Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13
Norma transitoria²⁴

_

 $^{^{24}}$ Articolo abrogato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 17 dicembre 2019.